

STATUTO de LA BANDA

TITOLO I Denominazione e sede

Articolo 1

È costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana l'associazione "La Banda", operante nel settore culturale, editoriale, antimafia. L'associazione ha sede legale in Bologna via De Coltelli 26 e ha durata illimitata.

TITOLO II Scopo

Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera con la finalità di: a) far conoscere e applicare i valori fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione Universale dei diritti umani; b) promuovere i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, il benessere e lo sviluppo sociale e individuale, con particolare attenzione alla tutela della dignità delle persone svantaggiate; c) offrire spazi di discussione, momenti di aggregazione sociale, anche in forma di spettacolo e attività ricreativa; d) organizzare iniziative di recupero della memoria storica e di costruzione di una cultura dei beni comuni come patrimonio della comunità; e) organizzare iniziative di studio, formazione e informazione per sostenere la partecipazione attiva e consapevole delle persone alla vita delle comunità; f) promuovere la libera informazione anche mediante la pubblicazione e la diffusione di materiale giornalistico e d'inchiesta, utilizzando tutti gli strumenti mediatici a disposizione; g) valorizzare e riutilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata.

TITOLO III Soci

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 4

Chi vuole essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una domanda al Consiglio direttivo, nella quale si impegna ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da chi ne ha la responsabilità genitoriale. La domanda di ammissione deve essere approvata dal Consiglio direttivo. Una volta approvata la domanda, il candidato è tenuto al versamento della quota associativa. Dopo il versamento l'iscrizione verrà registrata nel libro soci.

Articolo 5 Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in

tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina del Consiglio direttivo dell'Associazione; c) a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche, associazioni ed Enti, il diritto di voto e di accesso alle cariche associative è riconosciuto in capo al loro legale rappresentante o mandatario munito di delega.

Articolo 6 Doveri dei soci

I soci sono tenuti: a) all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; b) al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione ai programmi di attività. Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo. Per "quota sociale" si intende un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per: a) recesso; b) mancato pagamento della quota sociale annuale; c) per decesso o estinzione della persona giuridica, dell'associazione o dell'Ente; d) esclusione.

Articolo 8 Dimissioni

Le dimissioni di socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Articolo 9 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio: a) che violi le disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione. Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato alla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV Risorse economiche

Articolo 11 Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote associative e contributi degli associati; b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e

documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura commerciale.

Articolo 12 Fondo comune

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 13 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

TITOLO V Organi dell'Associazione

Articolo 14

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 15 Assemblee

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. All'attuazione delle decisioni a essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi ai singoli soci mediante e-mail o altro strumento idoneo almeno venti giorni prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione.

Nelle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente

costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dal Presidente.

Articolo 16 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria: a) approva il bilancio; b) ratifica la proposta del Consiglio direttivo uscente relativa ai membri del nuovo Consiglio direttivo; c) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 17 Assemblea straordinaria

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 18 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 13 membri scelti fra i soci maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e possono essere nominati nuovamente. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto al Consiglio a titolo esemplificativo: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio; c) predisporre i regolamenti interni; d)

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per l'amministrazione dell'Associazione non spettanti all'Assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota associativa annuale; h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri; i) vigilare sul funzionamento di tutte le attività sociali.

In mancanza di uno o più componenti o in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il consiglio può sostituirli proponendo all'assemblea un altro socio. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica dovranno convocare entro 20 giorni l'assemblea perchè provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 19 Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica alla stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 20 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al bilancio. Tali documenti sociali, conservati presso il luogo di residenza del Presidente dell'associazione, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 21 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività associativa, fatta salva l'eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e un organo dell'Associazione sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità, con arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro sessanta giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di proroga. Sede dell'arbitrato sarà Bologna.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di

accordo entro trenta giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna. Sia l'Associazione che il socio danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art.1372 c.c. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione.

Articolo 23 Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.